



**FINANZIARIA INTERNAZIONALE
INVESTMENTS SGR S.p.A.**

Appartenente al gruppo Banca Finanziaria Internazionale.

Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare denominato "Finint Smart Bond" aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE

Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del fondo) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.

Il regolamento di gestione del fondo forma parte integrante del Prospetto al quale è allegato.

Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob: 14 giugno 2022

Data di validità: 15 giugno 2022

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Avvertenza: la partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione del fondo.

Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo potrà essere legittimamente utilizzato.

PARTE I DEL PROSPETTO

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Data di deposito in Consob della Parte I: 14 giugno 2022

Data di validità della Parte I: 15 giugno 2022

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A., appartenente al gruppo Banca Finanziaria Internazionale, società di diritto italiano, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, Tel. +39 0438 360407, Fax +39 0438 694566, E-mail infosgr@finint.it, sito internet www.finintsgr.com, è la Società di Gestione (di seguito anche solo la "**Società di Gestione**" o la "**SGR**") cui è affidata la gestione del patrimonio del fondo Finint Smart Bond (di seguito, anche il "**Fondo**") e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

La Società di Gestione è stata autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2004 ed è iscritta al n. 45, Sezione Gestori di OICVM e al n. 70 Sezione Gestori di FIA ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**").

Le attività effettivamente svolte dalla Società di Gestione sono le seguenti:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi nonché la gestione del patrimonio di OICR di altrui istituzione in regime di delega e l'amministrazione e commercializzazione di quote di OICR propri;
- la prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*

Ai fini della gestione del Fondo, la SGR affida a terzi in *outsourcing* le seguenti funzioni essenziali:

Funzione/servizio affidato in <i>outsourcing</i>	Fornitore	Scadenza del contratto
<i>Servicing</i> informatico	Objectway S.p.A.	Dicembre 2023
Fornitura di servizi informatici	Fin.it s.r.l.	Dicembre 2023
Fornitura di servizi di segnalazione alla Centrale Rischi	Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (già Securitisation Services S.p.A.)	Dicembre 2022
Funzione Internal Audit	Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.	Dicembre 2022, con rinnovo annuale tacito
Funzione Antiriciclaggio	Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.	Dicembre 2022, con rinnovo annuale tacito

Si evidenzia che Fin.it s.r.l. e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. sono società appartenenti al gruppo della SGR e che tale circostanza determina una situazione di potenziale conflitto di interessi. Il conferimento dell'incarico a Fin.it s.r.l. e a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. è avvenuto nel rispetto delle procedure della SGR in materia di gestione dei conflitti di interesse e di esternalizzazione di funzioni e servizi.

Le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere in connessione con i rapporti con gli *outsourcer* sono gestite sulla base delle procedure interne adottate dalla SGR, che identificano anche i presidi volti alla gestione di tali conflitti.

La durata della SGR è stabilita sino al 2100 e l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il capitale sociale della SGR è di euro 2.000.000, interamente versato, è detenuto dal socio unico:

Azionista	N. azioni con diritto di voto possedute	Percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto all'intero capitale sociale
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.	2.000.000	100,00%

La SGR è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della controllante Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. La SGR appartiene al Gruppo Bancario Finanziaria Internazionale.

Organo Amministrativo

L'Organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9, i quali durano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili; l'attuale Consiglio è in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed è così composto:

Presidente	Giovanni Perissinotto , nato a Conselice (RA), il 06/12/1953; laureato in Economia presso l'Università di Trieste. Vanta significative esperienze ed incarichi di lavoro in società operanti prevalentemente nel settore finanziario, tra i quali Amministratore delegato di Assicurazioni Generali; è stato inoltre membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio direttivo di Assonime.
Amministratore Delegato	Mauro Sbroggiò , nato a San Zenone degli Ezzelini (TV), il 28/12/1965; laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha iniziato la sua carriera professionale nel Gruppo Finanziaria Internazionale; nel 1992 e dal 2000 al 2017 ha ricoperto il ruolo di CFO di Finanziaria Internazionale, della quale è stato membro del Consiglio di Amministrazione dal 2009 al 2017. Ricopre il ruolo di Direttore Finanza di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. Dal 2006 al 2014 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di SAVE S.p.A., società che gestisce l'Aeroporto Marco Polo di Venezia.
Consigliere Indipendente	Roberto Benaglia , nato a Milano il 21/01/1954; laureato in Ingegneria Civile Edile Ergotecnica presso il Politecnico di Milano. Ha ricoperto ruoli importanti in diverse società, tra cui la carica di Direttore Generale per l'Italia e la Grecia di The Royal Bank of Scotland – Milan Branch; è fondatore dal 2009 di BB consulting Sas. Da Aprile 2015 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della SGR in qualità di Consigliere Indipendente.
Consigliere Indipendente	Leonardo Pagni , nato a Pontedera (PI) il 3/07/1958; laureato presso Oxford University, First Class Honours BA in Fisica. Dal 2010 ha ricoperto i seguenti principali incarichi Presidente e Amministratore Delegato in Pro.Mo.mar. S.p.A., società costituita per lo sviluppo e la realizzazione del porto "Marina di Scarlino"; da aprile 2014 è Consigliere della Società quotata Notorious Pictures S.p.A. Da febbraio 2015 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della SGR in qualità di Consigliere Indipendente.
Consigliere	Paolo Gabriele , nato a Sacile (PN) il 06/09/1975; laureato presso l'Università degli Studi di Trieste in Economia e Commercio. Ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi direttivi nel Gruppo Banca Finanziaria Internazionale quale Responsabile della Divisione Banche e Intermediari nonché come amministratore di numerosi veicoli per la cartolarizzazione.
Consigliere	Roberto Cassanelli , nato a Bologna il 08/06/1961; ha ricoperto, tra gli altri, i seguenti incarichi: Attività di Responsabile Corporate Sales Italy di Unicredit S.p.A.; Attività di Responsabile Corporate di Region Nord Est di Unicredit S.p.A.; Attività di Responsabile in Aree Corporate di Unicredit (Toscana Est, Marche/Umbria e Veneto Centr.); Attività di Vice Direttore Generale – Resp. Business – Banca di Roma Fil. Frankfurt am Main.

Consigliera	Cristina Levis , nata a Belluno il 16/02/1981; laureata presso l'Università Ca' Foscari di Venezia in Economia e Finanza. Ha ricoperto incarichi di lavoro presso società operanti nel settore industriale e finanziario, come Heritage Group, Gruppo Finanziaria Internazionale e Silversea Cruises.
--------------------	--

Organo di Controllo

L'Organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili; l'attuale Collegio Sindacale è in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 ed è così composto:

Elzeario Chinazzi - nato a Vazzola (TV) il 26/01/1955	Presidente
Filippo Maria Berneri - nato a Milano il 26/07/1979	Sindaco effettivo
Pasquale Mazza - nato a Trento il 03/02/1965	Sindaco effettivo
Matteo Mardegan - nato a Montebelluna (TV) il 08/04/1976	Sindaco supplente
Denis Bozzetto - nato a Conegliano (TV) il 28/11/1979	Sindaco supplente

Altri Fondi gestiti dalla SGR:

Oltre al Fondo offerto con il presente Prospetto, la SGR gestisce i seguenti fondi:

- Finint Principal Finance 1; Finint Principal Finance 2; Fondo Minibond PMI Italia; Fondo PMI Italia II; Finint Bond; Finint Smart Energy; Strategico del Trentino – Alto Adige; Network; Finint I Fund of Funds; Efesto; Finint Equity for Growth (*FIA italiani mobiliari riservati*);
- Aiace in liquidazione; Aida; Nabucco; Norma; Catullo; Copernico; CSFS Fund-I; Lucrezio; Venice Waterfront; Euripide; Perseide Energie; Finint Mythra Energie; Gran Torino; Finint Xenios; Finint Fenice; Ca' Tron H- Campus; Andromaca; Obton; Aurelio; Pitagora; Real Stone; (*FIA italiani immobiliari riservati*);
- Housing Sociale FVG; Fondo Housing Sociale Trentino; Uni HS AbitaRE (*FIA italiani immobiliari di housing sociale riservati*);
- Finint Economia Reale Italia; Finint Economia Reale Globale (*OICVM*).

Avvertenza: *Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del fondo comune in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del fondo.*

Avvertenza: *Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi.*

2. IL DEPOSITARIO

Il depositario del Fondo è **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia** (il "**Depositario**"), con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08429530960 - Numero REA: MI – 2025415 - N. iscr. Albo Banche 5757 Cod. ABI 3439.7.

Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte per il tramite dell'ufficio *Depo Bank and outsourcing control* dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto- Torino.

Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.

Le funzioni del Depositario sono definite dall'art. 48 del TUF e si sostanziano nel controllo della regolarità delle operazioni disposte dalla SGR, nella verifica della correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo, nel monitoraggio dei flussi di cassa del Fondo e nella custodia degli attivi del Fondo. L'obiettivo principale dei compiti assegnati al Depositario consiste nel proteggere gli interessi degli investitori del Fondo.

Il Depositario è parte di un gruppo internazionale che, nella gestione ordinaria della propria attività, agisce contemporaneamente per conto di un elevato numero di clienti, nonché per conto proprio, fatto che potrebbe generare conflitti di interesse effettivi o potenziali. Generalmente, i conflitti di interesse si verificano laddove il Depositario – o le sue società affiliate – dovessero effettuare attività ai sensi della convenzione di depositario ovvero ai sensi di altri rapporti contrattuali in essere con la SGR.

Tali attività potrebbero comprendere: (i) la fornitura di servizi di *cd. nominee*, amministrazione, calcolo del NAV, tenuta di archivio e *transfer agency*, ricerca, prestito titoli in qualità di Agent, gestione di investimenti, consulenza finanziaria e/o di altri tipi di consulenza a favore del Fondo e/o della SGR; (ii) attività bancarie, di vendita e di *trading*, ivi inclusi operazioni in cambi, derivati, prestito titoli in qualità di *Principal, brokeraggio, market making* e/o ulteriori servizi finanziari a favore del fondo e/o della SGR, sia in conto proprio che per conto di altri clienti.

In concomitanza con le suddette attività, il Depositario o le sue società affiliate potrebbero:

- ottenere profitti da tali attività ed essere titolati a ricevere profitti o compensazioni in qualsiasi forma dalle stesse rivenienti, senza alcun obbligo di dichiararne al Fondo e/o alla SGR la natura o l'importo. Tali profitti o compensazioni possono includere qualsiasi tipo di commissione, pagamenti, dividendi, *spread, mark-up, mark-down*, interessi, retrocessioni, sconti o qualsiasi altro beneficio in connessione con tali attività;
- comprare, vendere, emettere, trattare o ritenere titoli o altri prodotti e strumenti finanziari in conto proprio o per conto di clienti terzi o per le proprie affiliate;
- effettuare operazioni in cambi in conto proprio o per conto dei propri clienti, nella medesima o opposta direzione rispetto alle operazioni in cambi effettuate con il Fondo e/o la SGR, sulla base di informazioni in proprio possesso che non sono note al Fondo e/o alla SGR;
- fornire servizi uguali o simili ad altri clienti, ivi inclusi i concorrenti del Fondo e/o della SGR;
- ottenere dal Fondo e/o dalla SGR diritti creditorie con possibilità di esercitarli.

Il Fondo e/o la SGR potrebbero utilizzare una società affiliata del Depositario al fine di eseguire operazioni in cambi, *spot* o *swap* a valere sui conti correnti del fondo. In tali circostanze, la società affiliata agirà in qualità di *Principal* e non in qualità di *Broker*, mandatario o fiduciario del Fondo e/o della SGR. La società affiliata potrà trarre profitto da tali operazioni e avrà il diritto di trattenere tali profitti senza divulgarli al Fondo e/o alla SGR. La società affiliata eseguirà tali transazioni secondo i termini e le condizioni concordate con il Fondo e/o la SGR. Il Depositario non sarà parimenti tenuto a rivelare i profitti realizzati dalla società affiliata.

Qualora le disponibilità liquide del Fondo fossero depositate presso una società bancaria affiliata del Depositario, si potrebbe verificare un potenziale conflitto in relazione agli interessi (qualora presenti) che la società affiliata potrebbe pagare o addebitare sui conti correnti, e le commissioni o altri benefici che potrebbero derivare dalla detenzione di tali disponibilità liquide in qualità di banca e non di *trustee*. La SGR potrebbe anche essere cliente o controparte del Depositario o delle sue società affiliate.

I potenziali conflitti di interesse, che potrebbero verificarsi quando il Depositario utilizza sub-depositari, a cui ha delegato le funzioni di custodia senza trasferimento degli obblighi di registrazione degli strumenti finanziari, rientrano in quattro macro-categorie:

- conflitti di interesse derivanti dalla selezione dei sub-depositari e dall'allocazione degli *asset* tra multipli sub-depositari influenzata da (a) fattori relativi ai costi, ivi inclusa la ricerca di commissioni più basse, retrocessioni o altri incentivi simili, (b) le relazioni commerciali che condurrebbero il Depositario ad agire basandosi sul valore economico delle relazioni stesse, oltre a criteri oggettivi di valutazione;
- sub-depositari, sia affiliati che non affiliati, agiscono per conto di altri clienti e per il proprio interesse, circostanza che potrebbe generare un conflitto con gli interessi dei clienti stessi;
- sub-depositari, sia affiliati che non affiliati, hanno relazioni solo indirette con i clienti e considerano il Depositario loro controparte, circostanza che potrebbe creare un incentivo per il Depositario stesso ad agire nel proprio interesse o nell'interesse di altri clienti a discapito del Fondo e/o della SGR;
- i sub-depositari, a seconda dei mercati, potrebbero vantare diritti di credito nei confronti degli asset dei clienti, con un interesse ad esercitare tali diritti qualora non dovessero essere pagati per l'esecuzione di transazioni in titoli.

Nell'espletamento dei propri obblighi, il Depositario agisce in maniera onesta, imparziale, professionale, indipendente ed esclusivamente nell'interesse del Fondo e degli investitori. Il Depositario ha separato funzionalmente e gerarchicamente le attività di depositario dalle altre attività potenzialmente in conflitto. Il sistema di controlli interni, le differenti linee di riporto, l'allocazione dei compiti e il *management reporting* consentono di identificare, gestire e monitorare in maniera appropriata i potenziali conflitti di interesse del Depositario. Inoltre, nell'ambito dell'utilizzo da parte del Depositario di sub-depositari, il Depositario impone specifiche restrizioni contrattuali al fine di indirizzare correttamente i potenziali conflitti di interesse, effettua apposite due diligence e supervisiona l'operato dei sub-depositari, al fine di assicurare un elevato livello di servizio ai propri clienti. Inoltre, l'attività e le disponibilità della SGR e/o del Fondo sono oggetto di frequente reportistica ai fini di controlli di audit sia interni che esterni.

In conclusione, il Depositario separa internamente la prestazione dei servizi di custodia dalle attività proprie, e si è dotata di uno *Standard of Conduct* che richiede ai propri dipendenti di agire in modo etico, imparziale e trasparente nei confronti dei clienti.

Come indicato sopra, il Depositario utilizza sub-depositari; la lista di tali soggetti è comunicata alla SGR e di seguito riportata:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italia);
- State Street Bank and Trust Company (Stati Uniti d'America, ente creditizio appartenente al medesimo Gruppo del Depositario). State Street Bank and Trust Company utilizza a sua volta ulteriori sub-depositari, a cui quest'ultima ha delegato le funzioni di custodia senza trasferimento degli obblighi di registrazione adeguata degli strumenti finanziari, nei paesi in cui non dispone di una presenza diretta, la cui lista è disponibile al seguente indirizzo web: <http://www.statestreet.com/utility/italy/legal-disclosure-italian.html>.

Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente, in caso di

perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario dei propri obblighi, i partecipanti al Fondo possono ricorrere agli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano, direttamente o indirettamente mediante la SGR, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei partecipanti al Fondo.

Informazioni aggiornate saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La società di revisione è Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 12, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza - Lodi 00434000584, numero REA MI-606158, P.IVA 00891231003, società iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 70945.

Alla società di revisione è affidata la revisione legale dei conti della SGR. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del TUF la società di revisione provvede altresì, con apposita relazione di revisione, a rilasciare un giudizio sulla relazione di gestione del Fondo.

L'attività di revisione legale del Fondo comporta: (i) la verifica che la relazione di gestione annuale sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico e (ii) la verifica della coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione annuale del Fondo. L'attività di revisione si conclude con l'emissione da parte della società di revisione della relazione sulla relazione della gestione del Fondo, redatta in conformità con i principi di revisione di riferimento e secondo quanto previsto dalle comunicazioni Consob e dalle direttive emanate dagli organismi professionali in materia.

Il revisore legale è indipendente dalla società per cui effettua la revisione legale dei conti (nel caso di specie, la SGR) e non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale di quest'ultima, né per quanto attiene agli aspetti riguardanti la SGR né per quanto attiene la gestione del Fondo.

I revisori legali e la società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. In caso di inadempimento da parte della società di revisione dei propri obblighi, i partecipanti al Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Il collocamento delle quote del Fondo viene effettuato, oltre che dalla Società di Gestione, presso la propria sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, anche dai seguenti collocatori:

- Banca Consulia S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 52;

- Banca Valsabbina S.c.p.A., con sede legale in Vestone (BS), Via Molino n. 4.

5. IL FONDO

Un fondo comune di investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti ed investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello della Società di Gestione e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione. Delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

Il Fondo disciplinato dal presente Prospetto è un OICVM di diritto italiano, rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

È "mobiliare" poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari e depositi bancari.

È "aperto" in quanto il risparmiatore può, ad ogni data di valorizzazione della quota, sottoscrivere quote del Fondo o richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte a valere sul patrimonio dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha istituito il Fondo denominato "Finint Smart Bond" in data 27 aprile 2022 e in pari data ha approvato il relativo Regolamento di gestione. Il Regolamento di gestione originario è stato approvato in via generale poiché è stato redatto secondo lo schema semplificato di cui al Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo I.

L'operatività della Classe "I" del Fondo sarà avviata in data 20 giugno 2022.

L'operatività della Classe "ID" del Fondo sarà avviata in data 20 giugno 2022.

L'operatività della Classe "R" del Fondo sarà avviata in data 20 giugno 2022.

L'operatività della Classe "RD" del Fondo sarà avviata in data 20 giugno 2022.

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Le scelte di investimento del Fondo, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono definite dal *Fund Manager*, dott. Filippo Napoletano, nato a Venezia il 21 dicembre 1971, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e master in Quantitative Finance presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, dipendente della SGR a partire dal 2002.

Con riferimento al Fondo, la SGR non ha conferito deleghe per la gestione del portafoglio e per la relativa gestione del rischio a società terze.

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

La strategia di investimento e la politica di investimento del Fondo possono essere modificate esclusivamente mediante l'assunzione di una delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR.

In particolare, la variazione della politica di investimento che incide sulle caratteristiche del Fondo determina una modifica regolamentare, che il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di gestione del Fondo, Parte C) Modalità di Funzionamento, par. VII "MODIFICHE DEL REGOLAMENTO".

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

Il Fondo e la Società di Gestione sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (TUF, come di volta in volta modificato e integrato) e secondario (regolamenti ministeriali, provvedimenti della CONSOB e della Banca d'Italia).

Il Fondo è di diritto italiano e la legislazione applicabile al rapporto contrattuale derivante dalla partecipazione allo stesso è quella italiana.

La partecipazione al Fondo, attraverso la sottoscrizione delle quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo implica l'adesione al Regolamento di Gestione che disciplina il rapporto contrattuale tra la SGR e il partecipante. Le controversie tra i partecipanti, la SGR e il Depositario saranno giudicate secondo il diritto italiano. Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato UE sono disciplinati dal Regolamento (UE) 1215/2012. Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato Extra-UE sono regolati dalle convenzioni internazionali applicabili o dagli articoli 64 e ss. della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

8. ALTRI SOGGETTI

Non sono previsti soggetti diversi dal Depositario o dalla Società di revisione.

9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

La partecipazione al Fondo comporta rischi connessi alle possibili variazioni del valore della quota che, a sua volta, risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari oggetto di investimento.

Il rendimento del Fondo può differire significativamente rispetto a quello dei singoli attivi nei quali viene investito il patrimonio del Fondo stesso.

Di seguito si riporta una descrizione dei rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo (rischio di mercato):** consiste nel rischio che il valore unitario della quota del Fondo subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori d'investimento, e può variare in modo più o meno accentuato secondo la sua natura. In linea generale, la variazione

del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi d'interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

- b) **rischio di cambio:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro, le oscillazioni del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti potrebbero causare una diminuzione nel valore unitario della quota del Fondo;
- c) **rischio di credito:** rappresenta il rischio che l'emittente di un titolo oggetto di investimento non corrisponda, alle scadenze previste, in tutto o in parte il capitale e/o gli interessi maturati. Durante la vita del titolo, il deterioramento del merito creditizio dell'emittente può inoltre comportare oscillazioni del valore del titolo, con possibili temporanei impatti negativi sul patrimonio del Fondo;
- d) **rischio connesso alla liquidità:** in determinate condizioni di mercato, i titoli nei quali è investito il Fondo potrebbero risultare non prontamente liquidabili; in tale contesto, in caso di vendita di detti titoli, anche a fronte di eventuali rimborsi richiesti dai partecipanti, il valore della quota del Fondo potrebbe subire effetti negativi. La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'accertamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali. *Per le modalità di gestione del rischio di liquidità del Fondo e dell'esercizio dei diritti di rimborso dei partecipanti in circostanze normali ed in circostanze eccezionali, si rinvia al Regolamento di gestione del fondo (Parte C) Modalità di funzionamento, par. VI.1 Previsioni generali, in materia di rimborso delle quote;*
- e) **rischio operativo:** ritardi o il mancato funzionamento dei processi operativi possono incidere negativamente sulla redditività del Fondo;
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese d'appartenenza degli enti emittenti;
- g) **rischio sostenibilità:** si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

L'esame della politica d'investimento del Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. L'andamento del valore della quota del Fondo può variare in relazione

alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

10. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

In conformità alle vigenti disposizioni normative, la SGR ha adottato una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse degli OICR e quindi dei partecipanti.

Le modalità e i tempi per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto sono determinati di volta in volta, per ciascuna assemblea societaria, secondo la procedura adottata da SGR.

La SGR esprime una propria valutazione motivata in merito all'opportunità di partecipare o meno all'assemblea, al voto da esprimere ed alle istanze specifiche da manifestare nel corso dell'assemblea.

Dei comportamenti tenuti in assemblea, in relazione alla loro rilevanza, vengono informati i Partecipanti nella relazione al rendiconto annuale o in altra forma idonea, previamente stabilita dalla Società.

11. BEST EXECUTION

Con riferimento all'esecuzione e trasmissione degli ordini e conformemente a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni normative, la SGR ha definito una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini che, ai fini dell'ottenimento del miglior risultato possibile, tiene conto dei seguenti fattori:

- corrispettivo totale: costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione; tali costi includono tutte le spese a carico del cliente o dell'OICR gestito e direttamente collegate all'esecuzione degli ordini, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione degli ordini;
- rapidità e probabilità di esecuzione; in tale contesto, sono stati valutati i seguenti elementi:
 - liquidità delle sedi di esecuzione alle quali il negoziatore ha accesso, in considerazione del fatto che le sedi di esecuzione caratterizzate da un elevato grado di liquidità hanno un'elevata probabilità di ottenere l'esecuzione degli ordini;
 - presenza di dispositivi automatici di connessione alle sedi di esecuzione tali da eliminare la manualità nella gestione degli ordini;
 - numerosità delle sedi di esecuzione alle quali si ha accesso in modo diretto o indiretto e disponibilità ad eseguire in conto proprio ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da scarsa liquidità;
- rapidità e probabilità di regolamento;
- natura e dimensione dell'ordine;
- ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

Ai suddetti fattori la SGR attribuisce un ordine di importanza, prendendo in considerazione: (i) gli obiettivi, la politica di investimento ed i rischi specifici dei patrimoni gestiti, come indicati nei contratti di gestione di portafogli e, per gli OICR, nel prospetto d'offerta; (ii) le caratteristiche dell'ordine; (iii) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di

liquidabilità dei medesimi; (iv) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La SGR valuta la bontà dei criteri di esecuzione dei broker di cui la stessa si avvale alla luce delle informazioni disponibili e tenendo conto delle specificità del tipo di operatività, degli strumenti finanziari trattati nonché di altri elementi pertinenti.

12. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4 - *undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF che, inter alia, recepisce a livello nazionale le regole in materia di remunerazione stabilite nella Direttiva AIFMD e nella Direttiva UCITS V. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali interessate nell'ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) i principi e i criteri su cui si basa il sistema di remunerazione e incentivazione della SGR e che guidano il relativo processo decisionale.

Vengono identificati i soggetti a cui le politiche si applicano e, in particolare, tra questi il "Personale Più Rilevante", intendendosi i soggetti, le cui attività professionali hanno o possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della SGR o del Fondo gestito ai quali si applicano regole specifiche.

Le politiche di remunerazione e incentivazione del Personale hanno l'obiettivo di assicurare che le politiche retributive e i sistemi incentivanti siano coerenti con una sana e prudente gestione del rischio.

Nello specifico:

- garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione;
- gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse;
- assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità della SGR;
- accrescere il grado di trasparenza verso il mercato.

Le politiche di remunerazione e incentivazione del Personale consentono il riconoscimento della remunerazione variabile solo qualora sostenibile rispetto alla situazione finanziaria e patrimoniale della SGR e del Gruppo e in coerenza con le relative performance conseguite, tenuto conto dei rischi assunti nel periodo di riferimento e in un orizzonte pluriennale. È inoltre previsto il bilanciamento tra la componente fissa e variabile della remunerazione, tenendo conto di adeguati periodi di mantenimento degli eventuali strumenti finanziari corrisposti (la c.d. *retention*), nonché l'utilizzo di meccanismi di correzione *ex post* (*malus* e *clawback*) cui è sottoposta la componente variabile della remunerazione.

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale adottata dalla SGR, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web della Società www.finintsgr.com. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

13. RECLAMI

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, la SGR ha definito idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami pervenuti.

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta, mediante raccomandata A/R oppure tramite telefax, mail o PEC a:

Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.

Via Alfieri 1 – 31015 Conegliano (TV)

Fax +39 0438 694566

Mail reclami.sgr@finint.it

PEC finint.sgr@pec.it

all'attenzione dell'Ufficio Compliance.

I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti distributori. La SGR provvederà ad istruire sollecitamente, secondo le suddette procedure, la trattazione dei reclami pervenuti, comunicando alla clientela, mediante raccomandata A/R o tramite PEC, l'esito degli accertamenti effettuati non oltre 60 giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo indicato dal cliente nello stesso reclamo, oppure, in mancanza, presso i recapiti già in possesso della SGR stessa. La SGR aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.

In caso di mancata risposta da parte della SGR entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'investitore potrà presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.

Possono adire l'ACF gli investitori c.d. al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 quater, lett. d) del TUF e dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.

L'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013 nonché le controversie relative alla violazione dell'obbligo di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (*Key Information Document* - KID) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014. Salvo quanto di seguito specificato, l'ACF conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'ACF può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

In caso di domande risarcitorie, l'ACF riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi summenzionati, con esclusione dei danni non patrimoniali.

L'ACF conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il diritto di ricorrere all'ACF:

- deve essere esercitato dall'investitore entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario;
- non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti che disciplinano il rapporto fra l'investitore e l'intermediario.

Il ricorso all'ACF può essere proposto - esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore – quando:

- (i) non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- (ii) l'ACF non si sia già pronunciato con decisione di merito;
- (iii) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.

Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.

L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore.

Il ricorso e la relativa documentazione devono essere trasmessi attraverso il sito web dell'ACF; il ricorso deve essere predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito (www.acf.consob.it). Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell'investitore di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

La SGR assicura che gli eventuali reclami ricevuti dagli investitori, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la SGR fornirà all'interessato adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'ACF si fa rinvio al relativo sito web: <https://www.acf.consob.it/>. e alla piattaforma europea

<https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Finint Smart Bond

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano, rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE

Data di istituzione: 27 aprile 2022 (Classe "I" e Classe "ID" – Classe "R" e Classe "RD")

Codice ISIN Portatore Classe I: IT0005495418

Codice ISIN Portatore Classe ID: IT0005495459

Codice ISIN Portatore Classe R: IT0005495434

Codice ISIN Portatore Classe RD: IT0005495475

14. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO

a) Tipologia di gestione del Fondo: Market Fund.

b) Valuta di denominazione: Euro.

15. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Il Fondo mira all'ottenimento di un rendimento assoluto: non è previsto l'utilizzo di un parametro di riferimento.

In luogo del *benchmark* è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo. La misura di volatilità è la seguente: deviazione standard annualizzata dei rendimenti settimanali, *ex ante* pari a 4,66%.

16. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO


5 anni

Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di cinque anni.

17. PROFILO DI RISCHIO- RENDIMENTO DEL FONDO

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo

Il grado di rischio e di rendimento del Fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il Fondo su una scala da 1 a 7. La sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio dal più basso al più elevato.



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore sintetico, calcolato in conformità alle indicazioni comunitarie vigenti, rappresenta la volatilità annualizzata del Fondo e mira a consentire all'investitore di valutare le opportunità di guadagno e i rischi di perdita connessi alla partecipazione al Fondo.

L'indicatore sintetico è stato calcolato sulla base della volatilità dei rendimenti fatti registrare dal Fondo Finint Smart Bond negli ultimi 5 anni. Tale indicatore risulta coerente con una strategia di gestione che prevede un investimento prevalente in strumenti di natura azionaria dell'area Europa. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del Fondo nella categoria 3 in quanto, pur adottando una strategia di gestione che mira a ridurre nel medio-lungo termine la volatilità dei rendimenti che caratterizza i principali mercati azionari europei, il Fondo potrà comunque essere esposto a fluttuazioni di breve termine mediamente elevate.

Avvertenze:

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICVM.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICVM potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

18. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO

a) Categoria del Fondo: Flessibile.

b) Principali tipologie di strumenti finanziari ⁽¹⁾ e valuta di denominazione

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati (cd. derivati di copertura);
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

⁽¹⁾ Rilevanza degli investimenti: in linea generale il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del Fondo. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento di gestione.

Ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo per mercati regolamentati si intendono, i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-quater, comma 2, del TUF, nonché indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel Regolamento di gestione del medesimo, nonché i mercati regolamentati di Stati membri del Fondo Monetario Internazionale. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari, negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.

c) Aree geografiche/mercati di riferimento

Il Fondo non è soggetto ad alcuna restrizione in termini di Paese e/o area geografica.

d) Categorie di emittenti e/o settori industriali

Il Fondo non è soggetto ad alcuna restrizione in termini di settore, durata, valuta o rating creditizio dell'emittente.

e) Specifici fattori di rischio

Duration: la *duration* complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR aperti) è compresa fra un minimo di 0 mesi ed un massimo di 10 anni.

Merito creditizio (rating): obbligazioni governative e corporate sia di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) che di qualità creditizia inferiore.

Rischio di cambio: la valuta di base del Fondo è l'Euro; esso non intende fornire una copertura sistematica rispetto al rischio di cambio derivante dalle altre valute nel proprio portafoglio. Il Fondo può utilizzare *future* quotati e contratti a termine su valute ai fini di investimento per adeguare dinamicamente l'esposizione complessiva del proprio portafoglio alle valute in base alle opportunità offerte dal mercato.

Bassa capitalizzazione: investimento in azioni di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione.

Altri fattori di rischio: il patrimonio del Fondo potrà essere investito anche in un singolo Paese e in un singolo settore.

f) Operazioni su strumenti finanziari derivati

Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti del Fondo stesso, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

g) Tecnica di gestione

Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti del mercato monetario e/o titoli di debito. Il Fondo investe in misura superiore al 50% del portafoglio in strumenti obbligazionari e/o monetari di emittenti non governativi, indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di

quotazione/trattazione, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, aventi anche un *rating* inferiore ad *investment grade*.

Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti.

L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") è limitato al 10% del totale delle attività.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 100% dell'attivo in depositi bancari fermi restando i limiti normativi *pro tempore* vigenti.

Il patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti dagli emittenti di seguito indicati, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo: Stati dell'UE e/o dai rispettivi enti locali, Stati aderenti all'OCSE ovvero Organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE.

Il Fondo può altresì investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera, fermo restando che l'esposizione del Fondo al tasso di cambio non dovrà essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Fondo.

Avvertenza: Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno della relazione annuale.

h) Destinazione dei proventi

Le Classi "I" e "R" del Fondo sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Le Classi "ID" e "RD" del Fondo sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determinati e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità descritte nella sezione B "Caratteristiche del Prodotto", paragrafo n. 2 "Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione" del Regolamento di Gestione del Fondo.

i) operazioni di compravendita titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015

La gestione tipica della SGR non prevede il ricorso a operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto prestito titoli ed altre assimilabili.

j) Utilizzo di swap a rendimento totale (total return swap) come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche del 25 novembre 2015

Non previsto.

- k) Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di efficiente gestione del portafoglio (c.d. *collaterale*), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015**

Non previste.

- l) Informativa sulla integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento**

Con riferimento agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, "**SFDR**"), la Società di Gestione non ha classificato il Fondo né come "prodotto finanziario" che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche (ex art. 8 del SFDR) né come "prodotto finanziario" che ha come obiettivo investimenti sostenibili (ex art. 9 del SFDR).

Ai fini dell'art. 6 del SFDR, la SGR non considera rilevanti i possibili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento del Fondo in considerazione delle specifiche caratteristiche del prodotto, nonché dell'oggetto e delle strategie che ne caratterizzano la politica di investimento.

La policy ESG contenente le politiche d'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti è pubblicata sul sito della SGR al seguente link <https://www.finintsgr.com/it/esg.php>. La SGR attualmente non prende in considerazione gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Ciò in ragione della circostanza che, al momento, non è stato possibile individuare, prioritizzare e, dunque, misurare in maniera oggettiva i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. D'altra parte, la SGR ha avviato, al proprio interno, le analisi ritenute opportune al fine di prendere in considerazione gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità nel processo di investimento, che terranno conto dell'evoluzione del quadro normativo applicabile e, in particolare, dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione che stabiliranno requisiti dettagliati in merito al contenuto delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità nel Regolamento SFDR.

19. CLASSI DI QUOTE

Sono previste quattro Classi di quote, denominate, rispettivamente, quote di Classe "I", quote di Classe "ID", quote di Classe "R" e quote di Classe "RD", che si differenziano per i destinatari, il regime commissionale, gli importi minimi iniziali e successivi di sottoscrizione, per la destinazione dei proventi nonché per le modalità di sottoscrizione.

La sottoscrizione e/o l'acquisto delle quote di Classe "I" e di Classe "ID" è destinata/o esclusivamente ai clienti professionali di diritto di cui al Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

La sottoscrizione e/o l'acquisto delle quote di Classe "R" e "RD" è riservata/o alla generalità degli investitori, siano essi classificati quali clienti al dettaglio ovvero quali clienti professionali.

Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri si rimanda alla sez. C.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

20. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO

Occorre distinguere gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente al Fondo.

20.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Gli oneri a carico del sottoscrittore del Fondo oggetto della presente offerta sono i seguenti per tutte le classi di quote:

	Descrizione	Importo
A	Commissione di sottoscrizione (*)	Max 3%
B	Operazioni di versamento per importi maggiori di 500 euro	euro 3,5
C	Operazioni di rimborso per importi maggiori di 500 euro	euro 3,5
D	Operazioni di "stacco cedola" per le Classi a distribuzione dei proventi	euro 2

(*) La commissione di sottoscrizione è prelevata in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite. Alla stessa potranno essere applicate delle agevolazioni come previste dal successivo paragrafo 21 "Agevolazioni Finanziarie".

Oltre agli oneri sopra riportati e, fatta eccezione per l'operatività in *nominee*, la SGR ha diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- le imposte e le tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- i costi di emissione dei certificati e le eventuali spese di spedizione, qualora il partecipante non provveda direttamente al ritiro presso la sede del Depositario.

In luogo dei diritti fissi indicati nella precedente tabella viene applicato e trattenuto dal *nominee* un diritto fisso massimo pari a 18 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso e/o di stacco cedola.

Si precisa, altresì, che, in relazione all'imposta di bollo, laddove sia possibile calcolare gli oneri anticipatamente e con certezza, la SGR potrà richiedere, fatta eccezione per le fattispecie di esclusione dal tributo, la relativa provvista finanziaria che dovrà essere tempestivamente fornita per il sostenimento di detti oneri, con facoltà, ove il partecipante non provveda tempestivamente,

di trattenere l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dalla prima distribuzione di proventi ovvero dal primo rimborso parziale pro-quota a fronte di disinvestimenti ovvero rimborso di Quote in relazione alle nuove emissioni a favore del partecipante debitore.

20.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

20.2.1 Oneri di gestione

La provvigione di gestione e la provvigione di incentivo rappresentano il compenso per la Società di Gestione.

1) Provvigione di gestione

La **provvigione di gestione** e il costo massimo sostenuto per il calcolo del valore della quota sono calcolati quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo risultante dal prospetto giornaliero, prelevati dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare e sono pari a:

Fondo Finint Smart Bond	Commissione annuale (in %)	Costo sostenuto per il calcolo del valore quota (annuale in %)	TOTALE
Classe "I"	0,97%	0,03%	1,0%
Classe "ID"	0,97%	0,03%	1,0%
Classe "R"	1,37%	0,03%	1,4%
Classe "RD"	1,37%	0,03%	1,4%

Sul Fondo acquirente non saranno fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e ai fini del computo della commissione di gestione verrà dedotta la percentuale delle commissioni di gestione e di incentivo che il gestore dei fondi collegati percepisce.

2) Provvigione di incentivo

La **provvigione di incentivo** a favore della SGR, è calcolata quotidianamente, è dovuta qualora il valore unitario della quota del Fondo al lordo della provvigione di incentivo stessa nel giorno di valorizzazione sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota stessa nell'arco temporale intercorrente tra la data di avvio dell'operatività del Fondo e il precedente giorno di valorizzazione; per le classi ID e RD tale valore viene rettificato per tener conto degli eventuali proventi distribuiti (di seguito, "**HWM Assoluto**").

Verificandosi tale condizione, la provvigione di incentivo è pari al 10% (dieci per cento) dell'incremento percentuale registrato dal valore unitario della quota del Fondo rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente con la data del precedente HWM Assoluto. La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno di valorizzazione dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile l'ultimo giorno

lavorativo di ciascun mese di calendario. Ogniqualvolta sussistano le condizioni di maturazione della provvigione di incentivo, il valore unitario della quota del Fondo nel giorno di valorizzazione in cui si verificano le predette condizioni, costituirà il nuovo valore dell'HWM Assoluto.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR; nel dettaglio, con riferimento a ciascun giorno di valorizzazione la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo giorno di valorizzazione, della provvigione di gestione e della provvigione di incentivo (di seguito, l' "**Incidenza Commissionale Giornaliera**");
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare (di seguito, l' "**Incidenza Commissionale Complessiva**").

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato il limite del 5%.

Si forniscono di seguito alcuni esempi di come la provvigione di incentivo a favore della SGR viene calcolata:

Esempio A

Valore quota iniziale del Fondo = 100

HWM iniziale del Fondo = 100

Nel giorno di calcolo il valore quota del Fondo risulta essere pari a 105. Essendo il valore quota superiore all'HWM, viene calcolata la commissione di performance.

La variazione percentuale tra il valore unitario della quota del Fondo e l'HWM è pari a 5%.

L'aliquota della commissione di performance è pari a 10%.

La commissione di performance è pari a $5\% \times 10\% = 0,50\%$

Il nuovo HWM viene fissato pari a 105.

Esempio B

Valore quota iniziale del Fondo = 100

HWM iniziale del Fondo = 105

Nel giorno di calcolo il valore quota del Fondo è pari a 103. Essendo, il valore della quota, seppur positivo ma inferiore all'HWM non viene calcolata la provvigione di performance.

L'HWM rimane fissato pari a 105.

20.2.2 Altri oneri

Sono, inoltre, a carico del Fondo:

- a) i diritti e le spese dovuti al Depositario per lo svolgimento dell'incarico conferito, calcolati con periodicità giornaliera sul valore complessivo netto del Fondo e prelevati dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento; la misura massima del compenso annuo al quale devono essere aggiunte le imposte previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti,

è pari a: (i) per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l'esecuzione delle operazioni connesse all'emissione ed all'estinzione dei certificati, una commissione annua pari al maggiore fra (a) 0,035% (zero virgola zero trentacinque per cento) su base annua del valore complessivo netto del Fondo; e (b) l'importo di euro 13.125 (tredicimilacentocinquante); (ii) per il servizio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo, una commissione annua pari al maggiore fra (a) 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) del valore complessivo netto del Fondo al netto delle plusvalenze non realizzate e (b) l'importo di euro 1.875 (milleottocentotrentacinque);

- b) i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- c) gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- d) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- e) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- f) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- g) gli oneri finanziari per i debiti assunti del Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria);
- h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- j) il "contributo di vigilanza" che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

21. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Agevolazioni commissionali

La SGR si riserva la facoltà di concedere, sulla base di eventuali accordi con i soggetti incaricati del collocamento, agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%. La SGR può riconoscere, sulla base di eventuali accordi con i soggetti incaricati del collocamento, una quota parte (fino al 70%) degli importi percepiti a titolo di commissioni di gestione, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

22. REGIME FISCALE

Regime di tassazione del Fondo

Il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e all'Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, e titoli simili emessi da società residenti non quotate, alla ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari esteri, compresi i certificati di deposito, nonché alla ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie e a quella sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei partecipanti.

Con riferimento al regime fiscale applicabile ai partecipanti agli OICR di diritto italiano e ai fondi lussemburghesi storici, occorre innanzitutto precisare che dalla partecipazione a tali fondi possono derivare sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi di impresa qualora il partecipante sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale. In particolare, i redditi di capitale sono individuati dall'articolo 44, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 917/1986 ("**TUIR**") che li definisce come "proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti". Tali redditi riflettono la valorizzazione delle quote del Fondo stesso operata dalla società di gestione e pertanto si tratta di quei proventi direttamente riferibili all'incremento di patrimonio rilevato in capo all'OICR. I redditi diversi di natura finanziaria che possono generare dalla partecipazione a detti fondi sono, invece, quelli derivanti dalla negoziazione delle quote del Fondo ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del TUIR.

Sui redditi di capitale (art. 44 del TUIR) e redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. c-ter del TUIR) derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata a far data dal 1° luglio 2014 una ritenuta del 26 per cento, in base a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 66/2014 del 24 aprile 2014 ("**Decreto**") convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si evidenzia che il Decreto ha modificato l'aliquota sulle ritenute ed imposte sostitutive:

- (i) applicate ai proventi costituenti redditi di capitali di cui all'art. 44 del TUIR, tra cui risultano compresi i proventi da fondi comuni di investimento ("**Fondi**"), nonché;
- (ii) applicate alle plusvalenze (minusvalenze) costituenti redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR, tra le quali sono ricomprese le plusvalenze su quote di Fondi. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ha mantenuto l'applicazione di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. In particolare, continua ad applicarsi l'aliquota d'imposta nella misura del 12,50 per cento sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati. Si tratta, come noto, dei titoli pubblici italiani e di quelli ad essi equiparati. La misura ridotta si applica anche ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma

1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli. Lo stesso regime agevolato è mantenuto per le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta "white list") 4. Inoltre, l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto ha esteso il medesimo trattamento alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, al pari di quanto previsto per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 48,08% del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

La normativa statunitense sui Foreign Account Tax Compliance Act ("**FATCA**") prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi, pena l'applicazione di un prelievo alla fonte del 30% su determinati redditi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti. Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con gli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1, ratificato con la Legge 18 giugno 2015 n. 95, per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("nonparticipating FFIs").

L'Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni

all'Autorità Statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

Si informa che la sezione che precede non costituisce un'analisi completa della disciplina in materia fiscale; pertanto, si declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare da un errato utilizzo delle informazioni qui contenute.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE / RIMBORSO

23. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata (i) direttamente presso la SGR; (ii) per il tramite dei soggetti collocatori; (iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi Regolamento di gestione del Fondo; e (iv) per le Classi "I" e "ID", secondo la modalità del "*nominee* con integrazione verticale del collocamento" di cui al Regolamento di gestione del Fondo, per i collocatori che vi aderiscano.

La sottoscrizione delle quote si realizza: (i) tramite la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo di sottoscrizione ed il versamento del relativo importo; (ii) impartendo l'ordine di investimento (nei modi disciplinati nel contratto di collocamento) ai soggetti incaricati del collocamento che lo trasmettono alla SGR, in nome e per conto del partecipante, indicandone il nominativo e il codice identificativo (ove disponibile), l'importo di sottoscrizione e le istruzioni relative all'emissione dei certificati di quote (qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario).

La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire con le seguenti modalità:

a) *versamento in un'unica soluzione* – l'importo minimo della prima sottoscrizione delle quote di Classe "R" e "RD" è pari a 1.000,00 euro, al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione ed altre spese; l'importo minimo delle sottoscrizioni successive delle medesime Classi è pari a 500,00 euro. L'importo minimo della prima sottoscrizione delle quote di Classe "I" e "ID" è pari a 5.000,00 euro; l'importo minimo delle sottoscrizioni successive della medesima Classe è pari a 100,00 euro.

b) *Partecipazione ad un Piano di Accumulo (PAC)* – la sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione a piani di accumulo che consentono ai sottoscrittori di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 10 ad un massimo di 50 versamenti.

L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di euro 500 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

Inoltre, è facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti un onere aggiuntivo a suo carico.

La sottoscrizione delle quote di Classe "I" e di Classe "ID" con la modalità indicata alla precedente lettera a), può altresì essere effettuata, per il tramite dei collocatori che vi aderiscano, secondo lo schema del c.d. "***nominee con integrazione verticale del collocamento***". In tal caso, il *nominee* agisce in qualità di collocatore primario del Fondo e si avvale, a sua volta, di collocatori secondari dallo stesso nominati. Al collocatore primario e ai collocatori secondari il sottoscrittore conferisce appositi mandati redatti sul modulo di sottoscrizione.

Per una puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento", si rinvia alla Sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote", punto 5 della Parte C) – Modalità di Funzionamento del Regolamento di gestione del Fondo.

Il numero delle quote di partecipazione e delle eventuali frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento utilizzato indicati nel modulo di sottoscrizione.

A fronte di ogni versamento la SGR (ovvero il *nominee* nei casi di sottoscrizione realizzata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento"), entro il giorno lavorativo successivo alla data di regolamento dei corrispettivi, invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

Tutte le comunicazioni vengono effettuate al sottoscrittore o al recapito da questi indicato, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali cointestatari.

Per la puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote, si rinvia alla Sezione I - Partecipazione al Fondo, della Parte C) Modalità di Funzionamento, del Regolamento di gestione del Fondo.

24. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

È possibile richiedere il rimborso (totale o parziale) delle quote del Fondo possedute, in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.

Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso nonché per i rimborsi connessi all'operatività in nominee si rinvia alla Sezione VI - Rimborso delle quote, della Parte C) Modalità di Funzionamento, del Regolamento di gestione del Fondo.

Per gli oneri applicabili si rinvia alla precedente Sez. C), paragrafo 20.1 del presente Prospetto.

25. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi nel rispetto degli importi minimi di versamento. Tale facoltà vale anche nei confronti di Fondi istituiti successivamente alla prima sottoscrizione purché sia stato preventivamente consegnato al sottoscrittore il KIID.

Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

Per la descrizione delle modalità e dei termini di esecuzione di tali operazioni si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.

Per gli oneri applicabili si rinvia alla precedente Sez. C), paragrafo 20 del presente Prospetto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensiva di sette giorni non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede della SGR o dell'intermediario distributore, alle sottoscrizioni effettuate da clienti professionali, e alle successive sottoscrizioni delle quote di fondi commercializzati in Italia e riportati nel medesimo Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

26. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

La sottoscrizione delle quote del Fondo, ivi compresi i versamenti successivi, le richieste di rimborso possono anche essere effettuate direttamente dal sottoscrittore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, possono essere attivati servizi "on line" che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, di impartire richieste via Internet, in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undicies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ("Codice del Consumo").

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati al paragrafo 4, della Sez. A del presente Prospetto. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento adottato con delibera Consob del 16 febbraio 2018, n. 20307 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensiva di sette giorni non si applica alle sottoscrizioni e agli investimenti successivi effettuati mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Il solo mezzo di pagamento utilizzabile nel caso di sottoscrizione e/o di operazioni successive mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazione degli oneri indicati nel presente Prospetto.

La SGR si avvale di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e

rimborso delle quote, al fine di assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche abusive.

A fronte di ogni investimento/disinvestimento, la SGR (ovvero il *nominee*) invia al sottoscrittore una lettera di conferma, per il cui contenuto si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.

In caso di investimento effettuato tramite Internet, la SGR può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica, tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

27. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il valore unitario delle quote del Fondo è calcolato quotidianamente ed è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 ORE", con indicazione della relativa data di riferimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto previsto nella Parte A) Scheda Identificativa e nella Sezione V della Parte C) Modalità di funzionamento del Regolamento di gestione del Fondo.

28. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

La Società di Gestione (ovvero il *nominee*) invia annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio/rendimento del Fondo nonché ai costi sostenuti dal Fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID.

La Società di Gestione può inviare i predetti documenti anche in formato elettronico, ove l'investitore abbia preventivamente acconsentito a tale forma di comunicazione. I suddetti documenti saranno altresì reperibili accedendo all'area riservata del sito www.finintsgr.com

29. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Nel caso in cui il Regolamento di gestione del Fondo non sia allegato al presente Prospetto, gli investitori possono ottenere, su richiesta, l'invio del Regolamento medesimo o l'indicazione del luogo in cui possono consultarlo.

La Società di Gestione fornisce gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta i seguenti documenti:

- a) Prospetto (Parti I e II);
- b) ultima versione del KIID;
- c) l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati.

La suddetta documentazione - disponibile anche sul sito Internet della Società di Gestione (www.finintsgr.com) - dovrà essere richiesta per iscritto, o per e-mail all'indirizzo ufficioclienti.sgr@finint.com, a Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Via Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV), che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta all'indirizzo indicato dal richiedente.

I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la sede legale del Depositario.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il gestore Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.



Il Consigliere Delegato


Mauro Sbroggio



**FINANZIARIA INTERNAZIONALE
INVESTMENTS SGR S.p.A.**

**PARTE II DEL PROSPETTO
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI
DI RISCHIO-RENDIMENTO
E COSTI DEL FONDO**

*Data di deposito in Consob della Parte II: 14 giugno 2022
Data di validità della Parte II: dal 15 giugno 2022*

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO

Fondo: FININT SMART BOND
Misura di volatilità <i>ex-ante</i>: 4,66%
Misura di rischio <i>ex-post</i>: n.a.

Benchmark

Non è previsto l'utilizzo di benchmark di riferimento.

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi alle performance passate del Fondo. Per tale motivo le spese correnti sono indicate nella misura del compenso della società di gestione (costituito dalla commissione di gestione e dal costo massimo sostenuto per il calcolo del valore della quota) e del costo del depositario.

La quota parte della commissione di gestione percepita in media dai collocatori è pari al 50%.
La commissione di sottoscrizione, ove applicata, è interamente retrocessa ai collocatori.

Data di inizio del collocamento delle quote:	31 maggio 2022 ⁽¹⁾
Valuta delle quote:	Euro
Patrimonio netto al 31/12/2022	n.a.
Valore della quota al 31/12/2022	n.a.
Gestore Delegato:	<i>n.p.</i>

Quota-parte delle commissioni percepita dai distributori nel 2021
--

N.A.

⁽¹⁾ Data di avvio del collocamento nei confronti del pubblico.

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

Costi annuali del Fondo	
Spese correnti:	1,36%
Spese prelevate dal Fondo al verificarsi di determinate condizioni <i>Commissioni legate al rendimento:</i>	N.A.

L'indicazione sopra riportata è computata con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

Annotazioni:

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che gravano sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso che sono indicati alla Parte I, sez. C), par. 20.1 del presente Prospetto.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione Annuale del Fondo.

